

**PROVVEDIMENTO URGENTE IN DIRAMAZIONE**



*Presidenza*

*del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI  
GIURIDICI E LEGISLATIVI

51134 | U.3. 109

Rif. \_\_\_\_\_

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DAGL 0002157 P-  
del 18/02/2020



26690755

A TUTTI I CAPI  
UFFICIO LEGISLATIVO  
LORO SEDI

Al Ragioniere Generale dello Stato  
R O M A

**OGGETTO:** schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.

(ESAME PRELIMINARE)

(AFFARI EUROPEI - SVILUPPO ECONOMICO)

Ai fini di cui all'art. 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 3, comma 4, del D.P.C.M. 10 novembre 1993, si trasmette lo schema del provvedimento in oggetto, da sottoporre al Consiglio dei Ministri, previo esame del Preconsiglio.

d'ordine del

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2018/2002 CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2012/27/UE SULL'EFFICIENZA ENERGETICA

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante “*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018.*”, allegato A;

VISTA la direttiva 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;

VISTO il decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102, recante “*Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE*”;

VISTO il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante “*Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE*”;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del \_\_\_\_\_;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del \_\_\_\_\_;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del \_\_\_\_\_;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio del mare, **per la pubblica amministrazione, delle infrastrutture e dei trasporti, della difesa e per i beni e le attività culturali e per il turismo**;

Emana

il seguente decreto legislativo:

*Titolo I*

## Capo I

### Modifiche al decreto legislativo 04 luglio 2014 n. 102

#### Articolo 1

*Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102, Finalità*

1. L'articolo 1 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 è così modificato:
  - a) dopo le parole "in attuazione della direttiva 2012/27/UE" sono aggiunte le seguenti: "e successive modificazioni,";
  - b) dopo le parole "all'articolo 3" sono aggiunte le seguenti: "e che contribuiscono all'attuazione del principio europeo che pone l'efficienza energetica <<al primo posto>>.".

#### Articolo 2

*Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102, Definizioni*

1. L'articolo 2 decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102, è così modificato:
  - a) **al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";**
  - b) **al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) esperto in gestione dell'energia (EGE) o auditor energetico: persona fisica che opera con certificazione secondo la norma UNI 11339 e che, tra l'altro, esegue diagnosi energetiche;"**;
  - c) al comma 2, dopo la lettera ee) è aggiunta la seguente:

"ee-bis) Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC): Piano predisposto dall'Italia ai sensi degli articoli 3 e da 7 a 12 del regolamento (UE) 2018/1999 e notificato alla Commissione europea;"
  - d) al comma 2, la lettera ff) è sostituita dalla seguente:

"pubblica amministrazione centrale: le autorità governative centrali di cui all'allegato III del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché gli organi costituzionali **e di rilievo costituzionale**;"

#### Articolo 3

*Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102, Obiettivo nazionale di risparmio energetico*

1. L'articolo 3 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, è così modificato:
  - a) il comma 1, è sostituito dal seguente:

“1. L'obiettivo nazionale indicativo di risparmio energetico cui concorrono le misure del presente decreto, consiste:

a) nella riduzione, entro l'anno 2020, di 20 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio dei consumi di energia primaria, pari a 15,5 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio di energia finale, conteggiati a partire dal 2010, in coerenza con la Strategia energetica nazionale;

**b) nel contributo nazionale indicativo di efficienza energetica al 2030 notificato alla Commissione con il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima.”.**

#### *Articolo 4*

*Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102, “Promozione dell'efficienza energetica negli edifici”*

1. L'articolo 4 del decreto legislativo 04 luglio 2014 n. 102, è così modificato:

a) i commi 1, 2 e 3 sono soppressi;

**b) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Per garantire un coordinamento ottimale degli interventi e delle misure per l'efficienza energetica anche degli edifici della pubblica amministrazione è istituita, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie già esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una cabina di regia, composta dal Ministero dello sviluppo economico, che la presiede, e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La cabina di regia assicura in particolare il coordinamento delle politiche e degli interventi attivati attraverso il Fondo di cui all'articolo 15 e attraverso il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è stabilito il funzionamento della cabina di regia. Ai componenti della cabina non spetta alcun compenso comunque denominato né rimborso spese, e all'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.”.**

#### *Articolo 5*

*Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102, Miglioramento della prestazione energetica degli immobili della Pubblica Amministrazione*

1. L'articolo 5 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, è così modificato:

a) al comma 1, le parole “fino al 2020” sono sostituite con le seguenti: “fino al 2030”, le parole “all'articolo 4-bis non appena istituita” sono sostituite dalle seguenti: “all'articolo 4”, la frase “o che, in alternativa, comportino un risparmio energetico cumulato nel periodo 2014-2020 di almeno 0,04 Mtep” è eliminata;

**b) il comma 2 è così modificato:**

**1) la parola “promuovono” è sostituita dalla seguente: “promuove”;**

**2) dopo le parole “della direttiva 2012/27/UE” sono inserite le seguenti: “e successive modificazioni”;**

c) al comma 3, la frase “dei Provveditorati interregionali opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e trasporti,” è sostituita dalla seguente: “dell’Agenzia del Demanio”;

d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3-bis. La gestione delle proposte di intervento di cui al comma 3, nonché di tutta la documentazione e degli adempimenti ad esse inerenti, è assicurata tramite un apposito portale informatico istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, realizzato entro il 1° aprile 2021.”;

e) al comma 5 le parole “il Ministro delle infrastrutture e trasporti e” sono soppresse;

**f) il comma 6 è così modificato:**

**1) la lettera b) è sostituita dalla seguente: “gli immobili tutelati ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nella misura in cui il rispetto di determinati requisiti minimi di prestazione energetica risulti incompatibile con il loro carattere, o aspetto, o contesto, o pregiudizievole alla loro conservazione;”;**

**2) la lettera c) è sostituita dalla seguente: “gli immobili destinati a scopi di difesa nazionale, ad eccezione degli edifici adibiti ad alloggi di servizio o ad uffici per le forze armate e altro personale dipendente dalle autorità preposte alla difesa nazionale;”;**

g) al comma 8, è sostituito dal seguente:

“8. La realizzazione degli interventi compresi nei programmi definiti ai sensi del comma 2 è gestita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dall’Agenzia del Demanio, ove occorra in avvalimento e con il supporto delle Amministrazioni interessate, tenendo conto della tipologia di intervento e delle eventuali diverse forme di finanziamento che insistono sul medesimo immobile, al fine di promuovere forme di razionalizzazione e di coordinamento tra gli interventi, anche tra più Amministrazioni, favorendo economie di scala e contribuendo al contenimento dei costi.”;

h) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

“8-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 8, al fine di snellire la gestione amministrativa e preservare le esigenze di riservatezza, flessibilità e continuità operativa, la realizzazione degli interventi compresi nei programmi definiti ai sensi del comma 2 sugli immobili in uso al Ministero della difesa è di competenza degli organi del genio del medesimo Ministero, che li esegue con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili

a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per tali fini, sono stipulate una o più convenzioni tra il Ministero competente ad erogare il finanziamento e il Ministero della difesa.”;

i) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

**“11-bis. Fermo restando l’obiettivo di cui al comma 1 e qualora le risorse dedicate ad assicurare il conseguimento dello stesso lo consentano, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, possono predisporre programmi, anche congiunti, per il finanziamento di interventi di miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione, con particolare riferimento agli immobili ospedalieri, scolastici e universitari, impianti sportivi e di edilizia residenziale pubblica. Per le finalità di cui al presente comma il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvalendosi del supporto di ENEA e GSE, emanano bandi pubblici, anche congiunti, che definiscono il perimetro, le risorse disponibili, le modalità di attuazione dei programmi suddetti e il monitoraggio dei risultati ottenuti.”;**

j) il comma 12 è così modificato:

- 1) dopo le parole “per l’attuazione del programma di interventi di cui al comma 2” sono aggiunte le seguenti: “, nonché, nel limite massimo di 150.000 euro, per la realizzazione del portale di cui al comma 3-bis”;
- 2) le parole “Cassa conguaglio per il settore elettrico” sono sostituite dalle seguenti: “Cassa per i servizi energetici e ambientali”;
- 3) alla lettera a), le parole “il periodo 2015 – 2020” sono sostituite dalle seguenti: “il periodo 2015 – 2030”;
- 4) alla lettera b), le parole “e fino a 30” sono sostituite dalle seguenti “e fino a 50”, e le parole “il periodo 2015 – 2020” sono sostituite dalle seguenti: “il periodo 2015 – 2030”;

k) il comma 15 è sostituito dal seguente:

“15. L’Acquirente Unico – Au S.p.A., anche tramite l’utilizzo del Sistema Informativo Integrato di cui di cui alla legge 129/2010, entro il 31 gennaio di ciascun anno, comunica al Ministero dello sviluppo economico i consumi annuali, suddivisi per vettore energetico, di ognuna delle utenze di cui all’inventario redatto ai sensi del comma 2 e relativi all’anno precedente, collaborando con l’Agenzia del Demanio al fine di identificare le suddette utenze. Le informazioni di cui al presente comma confluiscono nel sistema IPer gestito dall’Agenzia del Demanio e nel Portale nazionale per l’efficienza energetica degli edifici di cui all’articolo 4-quater del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.”

## **Articolo 6**

*Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102, Regime obbligatorio di efficienza energetica.*

1. L'articolo 7 del decreto legislativo 04 luglio 2014, n. 102, è così modificato:
  - a) alla rubrica dell'articolo 7, la parola "Regime" è sostituita con la seguente: "Obiettivo";
  - b) al comma 1, la frase "da conseguire nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020, è determinato secondo la metodologia di attuazione ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2012/27/UE" è sostituita con la seguente: "è determinato ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2012/27/UE e s.m.i., sia per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020, che per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2030 e i periodi successivi";
  - c) al comma 1-bis, dopo le parole "di cui al comma 1" sono aggiunte le seguenti: "e relativo al periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020", le parole "dall'articolo 7, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 7, comma 4", dopo le parole "della direttiva 2012/27/UE" sono aggiunte le seguenti: "**e successive modificazioni**";
  - d) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

"1-ter. L'obiettivo di cui al comma 1 è conseguito tramite misure di promozione dell'efficienza energetica nel rispetto di quanto previsto all'articolo 7, **paragrafi** da 7 a 12, nonché degli articoli 7-bis e 7-ter della direttiva 2012/27/UE **e successive modificazioni**. A tal fine, al PNIEC è allegata una relazione elaborata dal Ministero dello sviluppo economico conformemente all'allegato III del regolamento (UE) 2018/1999, ove sono illustrati il calcolo del volume di risparmi energetici da realizzare nel corso del periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2030, nonché l'elenco delle misure che contribuiscono al conseguimento del relativo obiettivo di cui al comma 1, corredato da tutte le informazioni previste dal citato allegato III, nonché all'allegato V, paragrafo 5 della direttiva 2012/27/UE **e successive modificazioni**";
  - e) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Al fine di conseguire l'obiettivo di cui al comma 1:

    - a) le misure indicate nella relazione di cui al comma 1-ter, possono essere integrate, modificate o soppresse, al fine di mantenere efficacia agli strumenti e conseguire l'obiettivo in modo efficiente. In tali casi il Ministero dello sviluppo economico predispone e trasmette alla Commissione europea un aggiornamento della relazione suddetta, secondo quanto previsto al comma 5;
    - b) i risparmi derivanti dalle misure di cui al comma 1-ter, sono calcolati conformemente all'allegato V e all'articolo 7, **paragrafi** 7 e 12 della direttiva 2012/27/UE **e successive modificazioni**;

c) qualora siano introdotte nuove misure, o siano modificate quelle già previste, si tiene conto dell'esigenza di alleviare la povertà energetica secondo le disposizioni di cui all'articolo 7, **paragrafo 11** della direttiva 2012/27/UE **e successive modificazioni**;

f) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“I decreti concernenti la periodica determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico per il meccanismo dei certificati bianchi, definiscono una traiettoria coerente con le previsioni del PNIEC e con le risultanze dell'attività di monitoraggio dell'attuazione delle misure ivi previste. Gli stessi decreti possono prevedere, anche su proposta o segnalazione dell'ARERA, modalità alternative o aggiuntive di conseguimento dei risultati e di attribuzione dei benefici, qualora ciò fosse funzionale al conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1, nonché sue eventuali dilazioni, un'estensione o una variazione dell'ambito dei soggetti obbligati, misure per l'incremento dei progetti presentati, per semplificare l'accesso diretto da parte dei beneficiari agli incentivi concessi, o per tener conto di nuovi strumenti concorrenti nel frattempo introdotti.”

g) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Entro il 31 dicembre 2021, al fine di evitare frammentazione e sovrapposizioni tra gli strumenti di promozione dell'efficienza energetica, incrementandone l'efficacia rispetto al conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1, è aggiornato il Conto Termico di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2016 **pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2016**, tenendo conto della necessità di specializzare il meccanismo nel settore civile non residenziale, sia pubblico che privato, dell'esigenza di semplificare l'accesso al meccanismo da parte della Pubblica Amministrazione, anche attraverso la promozione e l'utilizzo di contratti di tipo EPC, e dell'opportunità di ampliare gli interventi ammissibili, quali gli interventi di allaccio a sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficiente.”;

h) il comma 4-bis è sostituito dal seguente: “Avvalendosi dei dati acquisiti ai sensi dell'articolo 13 del decreto 11 gennaio 2017 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare **pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2017**, e successive modificazioni, il GSE, nell'ambito della relazione di cui al comma 1 del citato articolo 13, pubblica i risparmi energetici realizzati da ciascun soggetto obbligato nonché complessivamente nel quadro del meccanismo dei certificati bianchi.”;

i) al comma 4-ter, lettera b), la parola “disposizione” è sostituita con la seguente: “disposizioni”;

j) dopo il comma 4-ter, è aggiunto il seguente:

“4-quater. Il GSE, entro 90 giorni dall'entrata in vigore **della presente disposizione** trasmette al Ministero dello sviluppo economico una stima dell'impatto dei costi diretti e indiretti del meccanismo dei certificati bianchi sulla competitività delle industrie esposte alla concorrenza internazionale, ivi comprese quelle a forte consumo di energia, al fine di



favorire la promozione e l'adozione da parte dello stesso Ministero di misure volte a ridurre al minimo tale impatto.”;

k) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Il Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito delle relazioni intermedie sullo stato di attuazione del PNIEC previste dall'articolo 21 del regolamento (UE) 2018/1999, fornisce alla Commissione europea informazioni relative al conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1, e in particolare i risparmi conseguiti dalle misure di cui al comma 1-ter, anche con specifico riferimento alle azioni volte ad alleviare la povertà energetica, nonché ogni eventuale aggiornamento riguardante le misure stesse.”;

### *Articolo 7*

*Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 04 luglio 2014 n. 102, Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia.*

1. L'articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, è così modificato:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Le grandi imprese eseguono una diagnosi energetica, condotta da società di servizi energetici o esperti in gestione dell'energia, nei siti produttivi localizzati sul territorio nazionale entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni, in conformità ai dettati di cui all'allegato 2 al presente decreto. Tale obbligo non si applica alle grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi alla norma ISO 50001, a condizione che il sistema di gestione in questione includa un audit energetico realizzato in conformità ai dettati di cui all'allegato 2 al presente decreto. I risultati di tali diagnosi sono comunicati all'ENEA che ne cura la conservazione.”;
- b) al comma 2, la frase “UNI CEI 11352, UNI CEI 11339 o alle ulteriori norme di cui all'articolo 12, comma 3, relative agli auditor energetici, con l'esclusione degli installatori di elementi edilizi connessi al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici. Per lo schema volontario EMAS l'organismo preposto è ISPRA” è sostituita dalla seguente: “UNI CEI 11352 e UNI CEI 11339”;
- c) al comma 3, la frase “indipendentemente dalla loro dimensione e a dare progressiva attuazione, in tempi ragionevoli, agli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi stesse o in alternativa ad adottare sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001” è sostituita dalla seguente: “indipendentemente dalla loro dimensione e a dare attuazione ad almeno uno degli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi stesse o in alternativa ad adottare sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001, nell'intervallo di tempo che intercorre tra una diagnosi e la successiva”;
- d) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

“3-bis. Non sono soggette all'obbligo di cui al comma 1 **le grandi imprese** che presentino consumi energetici complessivi annui inferiori a **██████████** **A tal fine, con decreto del direttore generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica del Ministero dello sviluppo economico, è definita la tipologia di documentazione che le**

**grandi imprese devono trasmettere qualora le stesse presentino consumi anni inferiori a [REDACTED]”;**

- e) al comma 9, dopo le parole “con il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, pubblica”, sono aggiunte le seguenti: “, in relazione alle manifestazioni di interesse riscontrate,”;
- f) dopo il comma 10 son aggiunti i seguenti:

“10-bis. Al fine di promuovere il miglioramento del livello di efficienza energetica nelle piccole e medie imprese nazionali, entro il 31 dicembre 2021 e successivamente con cadenza biennale fino al 2030 in relazione alle manifestazioni di interesse riscontrate, il Ministero dello sviluppo economico, con il supporto del GSE, emana bandi pubblici per il finanziamento dell'implementazione di sistemi di gestione dell'energia conformi alla norma ISO 50001. I bandi pubblici definiscono le risorse disponibili, le modalità di attuazione dei finanziamenti suddetti e il monitoraggio dei risultati ottenuti. All'attuazione delle attività previste al presente comma si provvede, nel limite massimo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2030, a valere sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui **all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30**, destinati ai progetti energetico ambientali, con le modalità e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19, previa verifica dell'entità dei proventi disponibili annualmente.

10-ter. L'ENEA, entro il 31 gennaio **degli anni dal 2021 al 2030**, elabora e sottopone all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico, un programma annuale di sensibilizzazione e assistenza alle piccole e medie imprese per l'esecuzione delle diagnosi energetiche presso i propri siti produttivi e per la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico proposti nelle diagnosi stesse.”

- g) il comma 11 è così modificato:

- 1) la frase “All'attuazione delle attività previste ai commi 5 e 6” è sostituita dalla seguente: “All'attuazione delle attività previste ai commi 5, 6 e 10-ter”;
- 2) le parole “nel limite massimo di 0,3” sono sostituite con le seguenti: “nel limite massimo di 0,6”;
- 3) le parole “degli anni dal 2014 al 2020” sono sostituite con le seguenti: “degli anni dal 2014 al 2030”.

### **Articolo 8**

*Modifiche all'articolo 9, del decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102, Misurazione e fatturazione dei consumi energetici.*

1. L'articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, è così modificato:

a) al comma 5, lettera d), secondo periodo, le parole “suddividere l'importo complessivo tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 70 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica” sono sostituite con le seguenti: “l'importo complessivo tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 50 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica”;

b) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

“5-bis. Ferme restando le condizioni di fattibilità tecnica ed efficienza in termini di costi, i contatori di fornitura, i sotto-contatori o i sistemi di contabilizzazione del calore individuali di cui al comma 5 che siano installati dopo il 25 ottobre 2020, sono leggibili da remoto. Conseguentemente, entro il 1° gennaio 2027, tutti i predetti sistemi sono dotati di dispositivi che ne permettano la lettura da remoto.

5-ter. Gli obblighi di cui al comma 5, lettere b) e c) non possono essere derogati nel caso di condomini di nuova costruzione o di edifici polifunzionali di nuova costruzione.

5-quater. Al fine di informare gli utenti riguardo la ripartizione delle spese per i prelievi di energia termica volontari e involontari di cui al comma 5, lettera d), con particolare riferimento ai casi in cui siano comprovate, tramite apposita relazione tecnica asseverata, differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio o l'edificio polifunzionale superiori al 50 per cento, l'ENEA, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sottopone all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico una guida che indichi le ripartizioni delle spese suggerite in relazione ai fattori quali, a titolo non esaustivo, la zona climatica, le prestazioni energetiche dell'edificio o l'anno di costruzione.”

c) al comma 6, lettera a), il punto 2) è sostituito dal seguente: “le informazioni sulla fatturazione sono comunicate al cliente finale almeno ogni bimestre a titolo gratuito”;

d) al comma 6, lettera a), dopo il punto 2) è aggiunto il seguente:

“2-bis) è garantita al cliente finale la possibilità di accedere gratuitamente e agevolmente alle informazioni relative ai propri consumi;”;

e) al comma 7, lettera d), la preposizione “dalla” è sostituita dalla seguente “dalle”;

f) il comma 8-bis è sostituito dal seguente:

“8-bis. Nei condomini e negli edifici polifunzionali in cui sono installati i contatori di fornitura, i sotto-contatori o i contabilizzatori di calore di cui al comma 5, le informazioni sulla fatturazione e sul consumo sono affidabili, precise e basate sul consumo effettivo o sulla lettura del contabilizzatore di calore, conformemente ai punti 1 e 2 dell'allegato 9. Tale obbligo, ad eccezione dei casi in cui sono installati contabilizzatori di calore, può essere soddisfatto anche con un sistema di autolettura periodica da parte degli utenti, in base al quale questi ultimi comunicano i dati dei propri consumi: in tal caso la fatturazione si basa sul consumo stimato esclusivamente nel caso in cui l'utente non abbia provveduto a comunicare l'autolettura per il relativo periodo.”;

g) dopo il comma 8-bis sono aggiunti i seguenti:

“8-ter. Nei casi di cui al comma 8-bis, i responsabili della fatturazione dei consumi, quali gli amministratori di condominio o altri soggetti univocamente identificati dagli utenti, provvedono affinché:

- a) se disponibili, le informazioni sulla fatturazione energetica e sui consumi storici o sulle letture dei contabilizzatori di calore degli utenti siano rese disponibili, su richiesta formale, a un fornitore di servizi energetici designato dall'utente stesso;
- b) gli utenti possano scegliere di ricevere le informazioni sulla fatturazione e le bollette in via elettronica;
- c) insieme alla fattura siano fornite a tutti gli utenti informazioni chiare e comprensibili in conformità dell'allegato 9, punto 3;
- d) le informazioni sulla fatturazione dei consumi siano comunicate all'utente a titolo gratuito, ad eccezione della ripartizione dei costi in relazione al consumo individuale di riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per uso domestico nei condomini e negli edifici polifunzionali ove siano installati sotto-contatori o contabilizzatori di calore, che è effettuata senza scopo di lucro;
- e) sia garantita all'utente la possibilità di accedere gratuitamente e agevolmente alle informazioni relative ai propri consumi;
- f) sia promossa la sicurezza informatica e assicurata la riservatezza e la protezione dei dati degli utenti conformemente alla normativa applicabile dell'Unione europea.

8-quater. I costi derivanti dallo svolgimento delle attività di cui al comma 8-ter, e concernenti la contabilizzazione, la ripartizione e il calcolo del consumo individuale effettivo nei condomini e negli edifici polifunzionali possono essere fatturati agli utenti nella misura in cui tali costi sono ragionevoli. Al fine di garantire la ragionevolezza dei costi di cui al presente comma l'ENEA, in collaborazione con il CTI, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, pubblica un rapporto contenente un'analisi del mercato e dei costi di tali servizi a livello nazionale, se del caso suddiviso per aree geografiche.”.

### **Articolo 9**

*Modifiche all'articolo 10, del decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102, Promozione dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento.*

1. L'articolo 10 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, è così modificato:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Entro il 30 ottobre 2015, e successivamente ogni 5 anni previa specifica richiesta della Commissione, il GSE predispone e trasmette al Ministero dello sviluppo economico, alle Regioni e alle Province Autonome un rapporto contenente una valutazione del potenziale nazionale di applicazione della cogenerazione ad

alto rendimento nonché del teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti, elaborata sulla base delle indicazioni di cui all'allegato 3. Tale rapporto è articolato territorialmente per Regioni e Province Autonome. Nel predisporre il rapporto, il GSE tiene conto dei piani energetico ambientali adottati dalle Regioni e dalle Province autonome, anche in attuazione del burden sharing e dell'analisi dei potenziali nazionali di cogenerazione ad alto rendimento a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo 20 febbraio 2007, n. 20.;

- b) al comma 2, le parole “all'allegato 4, parte 1” sono sostituite dalle seguenti: “agli allegati 3 e 4”;
- c) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Conferenza unificata, approva il rapporto e lo notifica alla Commissione europea entro le scadenze da essa all'uopo fissate.”.

### **Articolo 10**

*Modifiche all'articolo 12, del decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102, Disponibilità di regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione*

1. L'articolo 12 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, è così modificato:

a) il comma 3, è sostituito dal seguente:

“3. UNI-CEI, in collaborazione con CTI ed ENEA, entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, elabora le norme tecniche riguardanti gli esperti in gestione dell'energia, al fine di specificarne le competenze in materia di esecuzione delle diagnosi energetiche, anche in relazione alla specifica normativa tecnica di settore.”;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, in collaborazione con ENEA, le Associazioni imprenditoriali e professionali e sentito il CTI, definisce e rende disponibili programmi di formazione finalizzati alla qualificazione degli installatori di elementi edilizi connessi al miglioramento della prestazione energetica degli edifici.”;

c) al comma 6, la lettera d) è soppressa.

### **Articolo 11**

*Modifiche all'articolo 13, del decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102, Informazione e formazione*

1. L'articolo 13 del decreto legislativo 04 luglio 2014, n. 102, è sostituito dal seguente:

“Art. 13.

Programma nazionale di informazione e formazione sull'efficienza energetica

1. Entro il 31 gennaio 2021, e successivamente con cadenza triennale, l'ENEA predispose un programma di informazione e formazione finalizzato a promuovere e facilitare l'uso

efficiente dell'energia e lo sottopone all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico.

2. Il programma di cui al comma 1 è definito tenendo conto delle caratteristiche dei soggetti a cui è rivolto ed include azioni volte a:
  - a) sensibilizzare ed incoraggiare le imprese e le PMI nell'esecuzione di diagnosi energetiche e nell'utilizzo degli strumenti incentivanti finalizzati all'installazione di tecnologie efficienti;
  - b) stimolare comportamenti dei dipendenti che contribuiscano a ridurre i consumi energetici della pubblica amministrazione;
  - c) educare gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado ad un uso consapevole dell'energia;
  - d) sensibilizzare le famiglie, in particolare quelle che vivono in condomini, rispetto ai benefici delle diagnosi energetiche e rispetto ad un uso consapevole dell'energia;
  - e) favorire la partecipazione delle Banche e degli Istituti finanziari al finanziamento di interventi di miglioramento dell'efficienza energetica, anche attraverso la messa a disposizione di dati ed esperienze di partenariato pubblico-privato;
  - f) sensibilizzare le imprese e i clienti domestici sull'uso efficiente dell'energia anche attraverso la diffusione di informazioni sui meccanismi di incentivazione e le rispettive modalità di accesso;
  - g) promuovere programmi di formazione per la qualificazione dei soggetti che operano nell'ambito dei servizi energetici e degli installatori di elementi edilizi connessi all'energia.
3. L'ENEA, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica, seleziona uno o più soggetti altamente qualificati che operano nel settore della comunicazione e dell'informazione, per lo svolgimento di una o più delle attività previste dal programma di cui al comma 1.
4. All'attuazione del programma di cui al comma 1, si provvede nel limite massimo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030, a valere sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico, dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO<sub>2</sub> di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati ai progetti energetico ambientali, con le modalità e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19, previa verifica dell'entità dei proventi disponibili annualmente.”.

## *Articolo 12*

*Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102, Fondo nazionale per l'efficienza energetica*

1. L'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, è così modificato:
  - a) al comma 1, lettere a) e b), la parola “2020”, ovunque ricorra, è sostituita dalla parola “2030”;
  - b) il comma 2 è così modificato:

**1) le parole “ha natura rotativa ed” sono soppresse;**

- 2) alla lettera b), dopo le parole “Banca Europea degli Investimenti,” sono aggiunte le seguenti: “ivi compresi i finanziamenti a fondo perduto e”;
- c) al comma 3, dopo la lettera e) è inserita la seguente: “f) efficienza energetica e riduzione dei consumi nel settore dei trasporti.”;
- d) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
- “4-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, al fine di stimolare i finanziamenti privati per la realizzazione di interventi di efficienza energetica promossi dal Fondo, incidendo anche sul processo decisionale delle imprese, nell’ambito degli aggiornamenti dei provvedimenti di cui al comma 5, valuta modalità di valorizzazione delle risultanze delle diagnosi energetiche di cui all’articolo 8, tenendo conto, inoltre, delle possibilità e degli strumenti proposti dall’iniziativa sui Finanziamenti intelligenti per edifici intelligenti promossa dalla Commissione europea.”;
- e) al comma 5 dopo le parole “di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze”, sono aggiunte le seguenti: “, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.**

### *Articolo 13*

*Modifiche all’articolo 16 del decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102, Sanzioni*

1. L’articolo 16 del decreto legislativo 04 luglio 2014, n. 102, è così modificato:

a) il comma 13 è sostituito dal seguente:

“13. Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dal Ministero dello sviluppo economico ed al procedimento si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n.689. Il Ministero dello sviluppo economico, in caso di accertata violazione, oltre ad applicare la sanzione pecuniaria di cui al comma 1, diffida il trasgressore ad eseguire comunque la diagnosi di cui all’articolo 8, entro il termine di 90 giorni dalla data della contestazione immediata o dalla data della notificazione del verbale di accertamento. Decorso infruttuosamente il termine dei 90 giorni entro cui eseguire la diagnosi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro.”;

b) al comma 18 le parole “1,” sono soppresse;

c) al comma 20 le parole “1,” sono soppresse.

### *Capo II*

*Modifiche agli Allegati al Decreto legislativo 04 luglio 2014 n. 102*

#### *Articolo 14*

*Modifiche all’Allegato 3 al Decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102, Potenziale dell’efficienza per il calore e il raffreddamento*

1. L'Allegato 3 al Decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102, è così modificato:

a) la rubrica dell'Allegato 3 è sostituita dalla seguente: "Potenziale dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento";

b) l'intero Allegato 3 è sostituito dal seguente:

"La valutazione globale dei potenziali nazionali di riscaldamento e raffreddamento di cui all'articolo 10, comma 1, comprende e si basa su quanto illustrato di seguito.

#### Parte I

#### PANORAMICA DEL RISCALDAMENTO E DEL RAFFREDDAMENTO

1. La domanda di riscaldamento e raffreddamento in termini di energia utile valutata e consumo quantificato di energia finale in GWh/anno per settore:

(a) residenziale;

(b) dei servizi;

(c) industriale;

(d) eventuali altri settori che individualmente consumano più del 5 % del totale della domanda nazionale totale di raffreddamento e riscaldamento utile.

2. L'individuazione, o nel caso del punto 2, lettera a), punto i), l'individuazione o la stima, della fornitura attuale di riscaldamento e raffreddamento:

(a) per tecnologia, in GWh/anno, per i settori di cui al punto 1 ove possibile, distinguendo tra energia da fonti fossili e da rinnovabili:

i) fornita in loco in siti residenziali o di servizi attraverso:

- caldaie per la sola produzione di energia termica;
- cogenerazione ad alto rendimento di calore ed energia elettrica;
- pompe di calore;
- altre tecnologie e fonti in loco;

ii) fornita in loco in siti non residenziali e non di servizi attraverso:

- caldaie per la sola produzione di energia termica;
- cogenerazione ad alto rendimento di calore ed energia elettrica;
- pompe di calore;
- altre tecnologie e fonti in loco;

iii) fornita extra loco attraverso:



- cogenerazione ad alto rendimento di calore ed energia elettrica;
  - calore di scarto;
  - altre tecnologie e fonti extra loco;
- (b) identificazione degli impianti che producono calore o freddo di scarto e del loro potenziale di fornitura di riscaldamento o raffreddamento, in GWh/anno:
- i) impianti di generazione di energia termica che possono fornire o essere modificati a posteriori per fornire calore di scarto, con potenza termica totale superiore a 50 MW;
  - ii) impianti di cogenerazione di calore ed energia elettrica che utilizzano tecnologie di cui all'allegato I, parte II, con potenza termica totale superiore a 20 MW;
  - iii) impianti di incenerimento dei rifiuti;
  - iv) impianti ad energia da fonti rinnovabili, con potenza termica totale superiore a 20 MW, diversi dagli impianti di cui al punto 2, lettera b), punti i) e ii), che generano riscaldamento o raffreddamento utilizzando energia da questo tipo di fonti;
  - v) impianti industriali con potenza termica totale superiore a 20 MW, che possono fornire calore di scarto;
- (c) quota comunicata di energia da fonti rinnovabili e da calore o freddo di scarto nel consumo di energia finale del settore del teleriscaldamento e del teleraffrescamento nel corso degli ultimi 5 anni, conformemente alla direttiva (UE) 2018/2001.

3. Una mappa che copre l'intero territorio nazionale e che, pur proteggendo le informazioni sensibili sul piano commerciale, indica:

- (a) la domanda di riscaldamento e raffreddamento per area a seguito dell'analisi di cui al punto 1, utilizzando criteri coerenti per evidenziare le aree ad alta densità energetica situate in comuni e agglomerati urbani;
- (b) punti per la fornitura di riscaldamento e raffreddamento già esistenti, del tipo descritto al punto 2, lettera b), e impianti di trasmissione per teleriscaldamento già esistenti;
- (c) punti per la fornitura di riscaldamento e raffreddamento progettati, del tipo descritti al punto 2, lettera b), e impianti di trasmissione per teleriscaldamento progettati.

4. Una previsione dell'andamento della domanda di riscaldamento e raffreddamento al fine di ottenere una prospettiva in GWh per i prossimi 30 anni e tenendo conto, in particolare: delle proiezioni per i prossimi 10 anni; dell'evoluzione della domanda sia per gli edifici sia per i diversi settori dell'industria; dell'impatto delle politiche e delle strategie relative alla gestione della domanda, ad esempio delle strategie di ristrutturazione degli edifici a lungo termine ai sensi della direttiva (UE) 2018/844.

## Parte II

### OBIETTIVI, STRATEGIE E MISURE POLITICHE

5. Il contributo pianificato dello Stato membro rispetto ai suoi obiettivi, traguardi e contributi nazionali per le cinque dimensioni dell'Unione dell'energia di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1999, fornito mediante l'efficienza del riscaldamento e raffreddamento in particolare con riferimento all'articolo 4, lettera b), punti da 1) a 4), e all'articolo 15, paragrafo 4), lettera b), evidenziando gli elementi aggiuntivi rispetto al piano nazionale integrato per l'energia e il clima.

6. Una panoramica generale delle politiche e misure vigenti, come indicato nell'ultima relazione presentata a norma degli articoli 3, 20 e 21 e dell'articolo 27, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1999.

## Parte III

### ANALISI DEL POTENZIALE ECONOMICO DELL'EFFICIENZA PER IL RISCALDAMENTO E IL RAFFREDDAMENTO

7. L'analisi del potenziale economico delle diverse tecnologie per il riscaldamento e il raffreddamento è svolta per l'intero territorio nazionale ricorrendo all'analisi costi-benefici di cui all'articolo 14, paragrafo 3, e individua scenari alternativi per tecnologie di riscaldamento e raffreddamento più efficienti e rinnovabili, distinguendo tra energia da fonti fossili e da rinnovabili ove possibile.

Dovrebbero essere prese in considerazione le seguenti tecnologie:

- (a) calore e freddo di scarto industriali;
- (b) incenerimento dei rifiuti;
- (c) cogenerazione ad alto rendimento;
- (d) fonti di energia rinnovabili (ad esempio l'energia geotermica, solare termica e da biomassa) diverse da quelle utilizzate per la cogenerazione ad alto rendimento;
- (e) pompe di calore;
- (f) riduzione delle perdite di calore e di frescura da reti di teleriscaldamento esistenti.

8. L'analisi del potenziale economico comprende le fasi e gli elementi elencati di seguito.

(a) Elementi:

- i) l'analisi costi-benefici ai fini dell'articolo 14, paragrafo 3, comporta un'analisi economica che tenga conto di fattori socio-economici ed ambientali, e un'analisi finanziaria

intesa a valutare i progetti dal punto di vista degli investitori. Entrambe le analisi, economica e finanziaria, utilizzano il valore netto attuale come criterio per la valutazione;

ii) lo scenario di riferimento deve fungere da punto di confronto e tenere conto delle politiche esistenti al momento della compilazione della specifica valutazione globale, oltre ad essere collegato ai dati raccolti a norma della parte I e della parte II, punto 6, del presente allegato;

iii) gli scenari alternativi a quello di riferimento tengono conto degli obiettivi in materia di energie rinnovabili e di efficienza energetica di cui al regolamento (UE) 2018/1999. Ogni scenario presenta i seguenti elementi rispetto allo scenario di riferimento:

- il potenziale economico delle tecnologie esaminate utilizzando come criterio il valore attuale netto;
- le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra;
- i risparmi di energia primaria in GWh/anno;
- l'impatto sulla quota di energia da rinnovabili nel mix energetico nazionale;

Gli scenari non praticabili a causa di motivi tecnici o finanziari o di normative nazionali possono essere esclusi nella fase iniziale dell'analisi costi-benefici se ciò è giustificato in base a considerazioni accurate, esplicite e ben documentate.

Nel corso della valutazione e dei processi decisionali occorre tenere conto dei costi e dei risparmi energetici derivanti dalla maggiore flessibilità nella fornitura di energia e da un migliore funzionamento delle reti elettriche, compresi sia i costi evitati sia i risparmi derivati dalla riduzione degli investimenti nelle infrastrutture, negli scenari analizzati.

#### (b) Costi e benefici

I costi e i benefici di cui al punto 8, lettera a), comprendono almeno i seguenti:

##### i) benefici:

- il valore della produzione per il consumatore (riscaldamento, raffreddamento ed energia elettrica),
- i benefici esterni quali benefici per l'ambiente, benefici in termini di emissioni di gas a effetto serra e benefici per la salute e la sicurezza, nella misura del possibile,
- gli effetti sul mercato del lavoro, la sicurezza energetica e la competitività, nella misura del possibile;

##### ii) costi:

- i costi di capitale degli impianti e delle apparecchiature,
- i costi di capitale delle reti di energia associate,

- i costi variabili e fissi di funzionamento,
- i costi energetici,
- i costi ambientali, costi sanitari e costi per la sicurezza, nella misura del possibile,
- i costi per il mercato del lavoro, la sicurezza energetica e la competitività, nella misura del possibile;

(c) Pertinenti scenari confrontati con quello di riferimento:

si prendono in considerazione tutti i pertinenti scenari, confrontandoli con quello di riferimento e considerando anche il ruolo del riscaldamento e del raffreddamento individuale efficiente.

i) L'analisi costi-benefici può riguardare la valutazione di un progetto relativo a un singolo impianto o di un gruppo di progetti per una più ampia valutazione a livello locale, regionale o nazionale in modo da stabilire, ai fini della pianificazione, la soluzione di riscaldamento o raffreddamento più efficiente per una determinata zona geografica rispetto al suo scenario di riferimento;

ii) Gli Stati membri designano le competenti autorità responsabili dell'attuazione delle analisi costi-benefici in ottemperanza dell'articolo 14. Essi elaborano le metodologie e le ipotesi in dettaglio, conformemente al presente allegato, e definiscono e rendono pubbliche le procedure per l'analisi economica.

(d) Limiti e approccio integrato:

i) il limite geografico copre un'idonea zona geografica ben definita;

ii) l'analisi costi-benefici tiene conto sia di tutte le pertinenti risorse centralizzate o decentralizzate disponibili entro il limite di sistema e il limite geografico - comprese le tecnologie di cui alla parte III, punto 7 - sia delle caratteristiche e delle tendenze della domanda di riscaldamento e raffreddamento.

(e) Ipotesi:

i) ai fini delle analisi costi-benefici, gli Stati membri formulano ipotesi sui prezzi dei principali fattori di input/output e sul tasso di attualizzazione;

ii) il tasso di attualizzazione impiegato nell'analisi economica per il calcolo del valore attuale netto è scelto conformemente agli orientamenti europei o nazionali;

iii) gli Stati membri impiegano previsioni sull'evoluzione dei prezzi nazionali d'energia nazionali, europee o internazionali, se del caso nel loro contesto nazionale e/o regionale/locale;

iv) i prezzi usati nell'analisi economica rispecchiano i reali costi e benefici socio-economici. I costi esterni - quali gli effetti sull'ambiente e sulla salute - dovrebbero essere

inclusi nella misura del possibile, vale a dire quando esiste un prezzo di mercato o quando quest'ultimo è già indicato nella normativa europea o nazionale.

(f) Analisi di sensibilità:

i) è effettuata anche un'analisi di sensibilità per valutare i costi e i benefici di un progetto o di un gruppo di progetti in base a diversi prezzi dell'energia, tassi di attualizzazione ed altri fattori variabili con un impatto significativo sul risultato dei calcoli.

#### Parte IV

### NUOVE POTENZIALI STRATEGIE E MISURE POLITICHE

9. Una panoramica delle nuove misure strategiche legislative e non legislative, allo scopo di realizzare il potenziale economico individuato in conformità con i punti 7 e 8; accompagnata da previsioni conseguenti circa:

(a) le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra;

(b) i risparmi di energia primaria in GWh/anno;

(c) l'impatto sulla quota della cogenerazione ad alto rendimento;

(d) l'impatto sulla quota di energia da rinnovabili nel mix energetico nazionale e nel settore del riscaldamento e raffreddamento;

(e) i legami con la programmazione finanziaria nazionale e i risparmi in termini di costi per il bilancio pubblico e i partecipanti al mercato;

(f) una stima delle eventuali misure di sostegno pubblico, con il relativo bilancio annuale e l'individuazione dei potenziali elementi di aiuto."

#### **Articolo 15**

*Modifiche all'Allegato 4 al Decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102, Analisi costi-benefici*

1. L'Allegato 4 al Decreto legislativo 04 luglio 2014 n. 102, è così modificato:

a) la parte 1 "Principi generali dell'analisi costi-benefici" è abrogata.

#### **Articolo 16**

*Modifiche all'Allegato 7 al Decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102, Requisiti di efficienza energetica per i gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione*

1. L'Allegato 7 al Decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102, è così modificato:

a) alla lettera a), le parole "e il potenziamento della rete" sono sostituite dalle seguenti " , il potenziamento della rete esistente e l'attivazione di nuove reti".

#### **Articolo 17**

*Modifiche agli Allegati al Decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102, introduzione dell'Allegato 9  
Requisiti minimi in materia di informazioni di fatturazione e consumo per riscaldamento,  
raffreddamento e acqua calda per uso domestico*

1. Dopo l'Allegato 8 al Decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102, è aggiunto il seguente:

“ALLEGATO 9

Requisiti minimi in materia di informazioni di fatturazione e consumo per riscaldamento,  
raffreddamento e acqua calda per uso domestico

1. Fatturazione basata sul consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori di calore

Al fine di consentire agli utenti di regolare il proprio consumo di energia, la fatturazione avviene sulla base del consumo effettivo o delle letture dei contabilizzatori di calore almeno una volta all'anno.

2. Frequenza minima delle informazioni di fatturazione o consumo

Dal 25 ottobre 2020, se sono stati installati contatori o contabilizzatori di calore leggibili da remoto le informazioni sulla fatturazione o sul consumo basate sul consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori di calore sono fornite agli utenti finali almeno ogni tre mesi ai consumatori finali che ne hanno fatto richiesta o che hanno scelto la fatturazione elettronica, oppure due volte l'anno negli altri casi.

Dal 1° gennaio 2022, se sono stati installati contatori o contabilizzatori di calore leggibili da remoto, le informazioni sulla fatturazione o sul consumo basate sul consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori di calore sono fornite agli utenti finali almeno una volta al mese. Esse possono altresì essere rese disponibili via Internet e aggiornate con la massima frequenza consentita dai dispositivi e dai sistemi di misurazione utilizzati. Il riscaldamento e il raffreddamento possono essere esentati da questo requisito fuori dalle stagioni di riscaldamento/raffreddamento.

3. Informazioni minime in fattura

Nelle fatture basate sul consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori di calore o nella documentazione allegata gli utenti dispongano in modo chiaro e comprensibile delle seguenti informazioni:

- a) prezzi correnti effettivi e consumo energetico effettivo o costo totale del calore e lettura dei contabilizzatori di calore;
- b) informazioni sul mix di combustibili utilizzato e, nel caso di calore da impianti di teleriscaldamento con una potenza termica nominale totale superiore a 20 MW, sulle relative emissioni annuali di gas a effetto serra, nonché una descrizione delle diverse tasse, imposte e tariffe applicate;

- c) raffronto tra il consumo corrente di energia dell'utente finale e il consumo nello stesso periodo dell'anno precedente, sotto forma di grafico, corretto per le variazioni climatiche nel caso del riscaldamento e del raffreddamento;
- d) i recapiti (compresi i siti Internet) delle associazioni dei consumatori e dell'ENEA, al fine di ottenere informazioni sulle misure disponibili di miglioramento dell'efficienza energetica, profili comparativi dei consumi in base alle diverse tipologie di utenti e chiarimenti sulle migliori tecnologie energetiche disponibili nell'ambito del presente allegato;
- e) informazioni sulle pertinenti procedure di reclamo, i servizi di mediazione o i meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie, a seconda di quanto previsto negli Stati membri;
- f) confronti con il consumo di un utente finale medio o di riferimento appartenente alla stessa categoria di utenza. In caso di fatture elettroniche, tali confronti possono invece essere messi a disposizione online, con un rimando all'interno delle fatture.

Le fatture non basate sul consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori di calore contengono una spiegazione chiara e comprensibile del modo in cui è stato calcolato l'importo che figura in fattura e, quantomeno, le informazioni di cui alle lettere d) ed e).”

### **Capo III**

#### **Modifiche al Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115**

#### **Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE**

#### **Articolo 18**

##### *Modifiche all'Allegato 1 del Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115*

1. L'Allegato 1, del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115, è così modificato:

a) nella tabella l'ultima riga “1 kWh di energia elettrica - 3.600 - 0,22 - ” è sostituita con la seguente: “1 kWh di energia elettrica - 3.600 - 0,086 - 1”;

**b) dopo la Tabella di conversione è aggiunto il punto seguente:**

**“1. Il fattore di conversione di 1 kWh di energia elettrica è applicabile** quando i risparmi energetici sono calcolati in termini di energia primaria utilizzando una metodologia «bottom-up» basata sul consumo di energia finale. Per i risparmi di energia elettrica in kWh gli Stati membri applicano un coefficiente definito con un metodo trasparente sulla base delle circostanze nazionali che incidono sul consumo di energia primaria, al fine di garantire un calcolo preciso dei risparmi concreti. Tali circostanze sono corroborate, verificabili, nonché basate su criteri obiettivi e non discriminatori. Per i risparmi di energia elettrica in kWh gli Stati membri possono applicare un coefficiente di base di 2,1 ovvero utilizzare il proprio potere discrezionale per definire un coefficiente diverso purché possano fornire una motivazione. A tale riguardo, gli Stati membri tengono conto dei mix energetici inclusi nei rispettivi piani

nazionali integrati per l'energia e il clima da notificare alla Commissione a norma del regolamento (UE) 2018/1999. Entro il 25 dicembre 2022 e successivamente ogni quattro anni, la Commissione rivede il coefficiente di base sulla base dei dati osservati. Tale revisione è effettuata tenendo conto dei suoi effetti su altre normative dell'Unione quali la direttiva 2009/125/CE e il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1).”.

### **Articolo 19**

#### *Disposizioni finali ed entrata in vigore*

1. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, **fatti salvi gli articoli 5, 7, 11, 12, ove è prevista idonea copertura.**
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.



## Relazione illustrativa

Il d.lgs. 4 luglio 2014 n. 102 è stato emanato per recepire le prescrizioni della Direttiva 2012/27/UE (EED) non già previste nell'ordinamento giuridico nazionale.

Successivamente, al fine di sanare una procedura d'infrazione che ha interessato le disposizioni di recepimento della EED, è stato emanato il d.lgs. 18 luglio 2016, n. 141, che ha emendato e corretto il d.lgs. 4 luglio 2014 n. 102.

Lo schema di decreto legislativo ora proposto:

1. prevede l'attuazione della Direttiva (UE) n. 2018/2002 (EED II) per la modifica della direttiva EED, così come prescritto dalla legge delega di recepimento del 4 ottobre 2019, n. 117;
2. introduce nell'ordinamento nazionale le disposizioni definite con il Regolamento Delegato (UE) 2019/826, anch'esso di modifica della direttiva EED,
3. modifica e integra alcune disposizioni del decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102, al fine di sanare i rilievi di cui alla procedura d'infrazione n. 2018/2258 relativa alle modalità di ripartizione dei costi per i consumi di calore nei condomini, e di perfezionare le disposizioni stesse sulla base dell'esperienza maturata dal 2014 ad oggi.

La EED II, nelle more della strategia dell'Unione dell'energia definita nella comunicazione della Commissione del 25 febbraio 2015, promuove ulteriormente la dimensione dell'efficienza energetica secondo il principio che pone «l'efficienza energetica al primo posto», prevedendo un innalzamento del target di risparmio energetico a livello UE entro il 2030 al 32,5%. In tale senso, le modifiche introdotte dalla direttiva interessano sia l'attuale periodo d'obbligo (2014-2020), sia quelli futuri (2021-2030 e oltre).

Più nello specifico la direttiva, tra le principali modifiche:

- prolunga e rimodula l'obbligo di risparmio energetico di cui all'articolo 7 fino al 2030 (e ai decenni successivi, salvo diversa indicazione della Commissione), nonché aggiorna le disposizioni ad esso correlate, ovvero i regimi obbligatori e le misure alternative di efficienza energetica, i metodi ed i principi comuni di calcolo, gli obblighi di pianificazione e comunicazione. L'obbligo in questione è già stato quantificato e inserito dall'Italia nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) tra gli obiettivi energetico-ambientali nazionali al 2030;
- introduce nuove disposizioni in materia di contabilizzazione e fatturazione dell'energia termica, separandole e in parte differenziandole rispetto alla fatturazione dell'energia elettrica e del gas. In particolare, la direttiva promuove la fatturazione dell'energia termica basata sul consumo effettivo, approfondendo i temi di contabilizzazione dei consumi e ripartizione delle spese in ambiti condominiali, nonché la chiarezza e completezza delle informazioni fornite quale strumento per stimolare i consumatori a svolgere un ruolo attivo nel diminuire il consumo energetico per il riscaldamento e il raffrescamento.

In aggiunta, il Regolamento Delegato (UE) 2019/826 ha previsto che gli Stati membri aggiornino le valutazioni riguardanti la stima del potenziale per la cogenerazione ad alto rendimento e il teleriscaldamento.

Lo schema di decreto legislativo proposto (di seguito, "schema di decreto") modifica il decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102 (di seguito, "decreto legislativo") come di seguito indicato.

1. Per il recepimento della EED II e del Regolamento Delegato, lo schema di decreto:
  - estende l'obbligo di risparmio energetico al periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2030 e oltre (fatto salvo il riesame della Commissione), prevedendo che vengano realizzati nuovi

risparmi annui di energia finale già fissati nel PNIEC e pari ad almeno lo 0,8% dei consumi medi di energia finale nel periodo 2016-2018. Inoltre, chiarisce le modalità di calcolo del volume dei risparmi energetici; a tal fine, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento sulla Governance dell'Unione per l'energia, rimanda alla relazione elaborata dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'allegato III del regolamento stesso ed allegata al PNIEC;

- prevede che gli obiettivi di risparmio energetico siano raggiunti tramite regimi obbligatori di efficienza energetica e misure alternative. In tal senso, lo schema di decreto fornisce maggiore flessibilità rispetto all'integrazione, modifica o soppressione delle misure di promozione dell'efficienza energetica individuate, sulla base del monitoraggio dei risultati di raggiungimento degli obiettivi di cui alle relazioni intermedie sullo stato di attuazione del PNIEC (previste dall'articolo 21 del regolamento (UE) 2018/1999);
  - estende lo stanziamento di risorse del Programma per la Riqualficazione Energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione Centrale (PREPAC) fino al 2030, incrementando da 30 fino a 50 milioni annui la quota derivante dai proventi delle aste CO2 (metà MiSE e metà MATTM);
  - integra le prescrizioni per la misurazione e la fatturazione dei consumi energetici, prevedendo l'impiego di contatori e sotto-contatori leggibili da remoto a partire dal 25 ottobre 2020; tale obbligo è esteso anche ai dispositivi esistenti entro il 1° gennaio 2027. Inoltre, lo schema di decreto chiarisce quali siano i requisiti minimi in materia di informazioni di fatturazione e consumo per riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per uso domestico;
  - prescrive che sia aggiornata la valutazione globale del potenziale dell'efficienza energetica per il riscaldamento e il raffreddamento già trasmessa sulla Commissione, sulla base delle nuove indicazioni fornite nel Regolamento Delegato (UE) 2019/826.
2. Rispetto ai rilievi avanzati nell'ambito della procedura d'infrazione n. 2018/2258, lo schema di decreto modifica il decreto legislativo, rettificando la quota di ripartizione tra le utenze dei costi legati ai consumi involontari di calore nei casi di non applicazione della norma tecnica UNI 10200.
3. Infine, in base all'esperienza maturata nella gestione delle misure di attuazione previste dal decreto legislativo e al fine di potenziarne l'efficacia, anche semplificandone le procedure, in vista dei nuovi sfidanti obiettivi al 2030, lo schema di decreto prevede i seguenti punti principali:
- attribuisce, nell'ambito del PREPAC, l'attività di realizzazione degli interventi all'Agenzia del Demanio, prevede la realizzazione di un sistema informatico per la gestione dei progetti, e ridefinisce l'attività di monitoraggio dei consumi annui delle Pubblica Amministrazione, sfruttando il Sistema Informativo Integrato;
  - esclude dall'obbligo di predisposizione delle diagnosi energetiche le grandi imprese che presentino consumi energetici annui estremamente bassi (in quanto le diagnosi non sarebbero efficaci rispetto al loro costo), ed elimina l'esenzione dalla diagnosi per le imprese che sono dotate di schemi EMAS e di certificazioni ISO 14001, in quanto non rilevanti ai fini energetici. A seguito di tale modifica viene meno anche il ruolo precedentemente previsto in capo all'ISPRA di verifica delle diagnosi. Inoltre, lo schema di decreto assimila la figura dell'auditor energetico a quello di esperto in gestione dell'energia (EGE) e chiarisce ulteriormente il perimetro di azione dell'ambito delle sanzioni, al fine di renderle più efficaci;
  - ridefinisce e rinnova fino al 2030, incrementandone la dotazione, il Piano di informazione e formazione per l'efficienza energetica, e prevedendo il coinvolgimento di soggetti altamente qualificati nel campo della comunicazione e dell'informazione;

- prevede esplicitamente la possibilità di concedere anche finanziamenti a fondo perduto nell'ambito del Fondo nazionale per l'efficienza energetica e introduce la possibilità, da parte del Ministero dello sviluppo economico, di valorizzare le risultanze delle diagnosi energetiche presso le imprese (ai sensi dell'articolo 8) nell'ambito del Fondo stesso, e più in generale al fine di incrementare l'investimento di capitali privati nel settore dell'efficienza energetica.

Nello specifico, si riporta di seguito una descrizione articolo per articolo del contenuto del provvedimento in questione.

**L'articolo 1** introduce modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo, concernente le finalità, al fine di introdurre quelle non precedentemente previste dalla normativa e introdotte dalla EED II, come ad esempio il principio europeo dell'efficienza energetica al primo posto.

**L'articolo 2** introduce modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo, concernente le definizioni, per integrare nella normativa nazionale le nuove definizioni introdotte dalla EED II. **Inoltre è aggiornata la definizione di "esperto in gestione dell'energia - EGE", integrando in tale figura anche quella di auditor energetico, al fine di chiarire l'identificazione dei soggetti che operano nell'ambito dei servizi energetici. È infine ampliato il perimetro delle pubbliche amministrazioni che possono presentare richieste di finanziamenti per progetti di riqualificazione energetica dei propri edifici nell'ambito del programma PREPAC.**

**L'articolo 3** introduce modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo, concernente l'obiettivo nazionale di risparmio energetico, aggiornandolo per tenere conto del nuovo target al 2030 fissato dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima.

**L'articolo 4** introduce modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo, in merito alla promozione dell'efficienza energetica negli edifici, sopprimendo le disposizioni relative alla strategia di lungo termine per la riqualificazione del parco immobiliare, ora trasferita nella direttiva 844/2018 (EPBD III) sulla prestazione energetica degli edifici. Inoltre aggiorna le disposizioni sulla Cabina di regia per l'efficienza energetica, **incluso la partecipazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.**

**L'articolo 5** introduce modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo sul miglioramento della prestazione energetica degli immobili della Pubblica Amministrazione e in particolare sul programma di riqualificazione degli edifici della PA centrale (PREPAC). La disposizione è finalizzata a favorire la semplificazione e la velocizzazione delle procedure relative alla realizzazione del PREPAC, nonché a garantire la realizzazione di interventi di efficientamento energetico presso edifici in uso al Ministero della Difesa, temperando le esigenze operative, logistiche e addestrative della Difesa e tenendo conto delle peculiarità degli edifici militari. Inoltre si prevede che, fermo restando il conseguimento dell'obiettivo di riqualificazione ivi previsto, possano essere emessi bandi per il finanziamento di interventi di efficientamento di determinate fattispecie di edifici di proprietà pubblica. **Infine, è prevista la realizzazione di un portale informatico per la presentazione delle istanze di richiesta di finanziamento per i progetti di riqualificazione.** L'articolo prevede infine il rifinanziamento del Programma per il periodo 2021-2030 a valere sulle risorse derivanti dai proventi delle aste per la vendita delle quote di CO2 nel settore ETS, destinate al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

**L'articolo 6** introduce modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo, al fine di adeguare le disposizioni nazionali per il conseguimento dell'obiettivo specifico di efficienza energetica previsto dall'articolo 7 della direttiva, al nuovo periodo d'obbligo 2021-2030. Tra queste si prevedono disposizioni per l'aggiornamento degli strumenti di promozione finalizzati a generare risparmi per conseguire tale obiettivo, quali i certificati bianchi e il conto termico. **Quanto previsto è in linea con il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, e dalla relazione sull'attuazione dell'articolo 7 della direttiva, già trasmessi in via formale alla Commissione europea dai Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e delle infrastrutture e dei trasporti. La suddetta relazione, redatta ai sensi dell'allegato III del Regolamento sulla Governance dell'Unione per l'energia, quantifica l'obiettivo di risparmio obbligatorio di cui all'articolo 7 della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica come modificata dalla EED II e identifica le misure di promozione dell'efficienza energetica poste in campo per il suo**

**conseguimento (come previsto dagli articoli 7, 7-bis e 7-ter della EED come modificata). In particolare le misure identificate sono:**

- lo schema d'obbligo dei Certificati Bianchi;
- le detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica ed il recupero edilizio del patrimonio immobiliare esistente;
- il Conto Termico;
- il Fondo Nazionale per l'Efficienza Energetica (FNEE);
- il Piano Impresa 4.0;
- il Programma per la Riqualificazione Energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione Centrale (PREPAC);
- il Programma di interventi di efficienza energetica promossi dalle politiche di coesione 2021-2027;
- il Piano nazionale di Informazione e Formazione per l'efficienza energetica (PIF);
- le misure per la mobilità sostenibile quali:
  - il rinnovo del parco veicoli del trasporto pubblico locale;
  - gli interventi di shift modale nel trasporto merci.

**L'articolo 7** introduce modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo, per aggiornare la disciplina dell'obbligo di eseguire diagnosi energetiche nelle grandi imprese e nelle imprese energivore alla luce dell'esperienza maturata nel periodo 2014-2020. Sono inoltre introdotte misure di promozione dell'efficienza energetica nelle PMI, finalizzate a favorire i sistemi di gestione dell'energia e l'esecuzione delle diagnosi energetiche. Tali misure sono finanziate tramite i proventi delle aste per la vendita delle quote di CO2 nel settore ETS, destinate al Ministero dello sviluppo economico.

**L'articolo 8** introduce modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo, in materia di misurazione e fatturazione dei consumi energetici. In particolare le disposizioni sono volte a introdurre le previsioni della direttiva EED II e a superare la procedura di infrazione pendente sull'Italia in materia di contabilizzazione e termoregolazione del calore negli edifici condominiali e polifunzionali.

**L'articolo 9** introduce modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo, concernente la promozione dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento, prevedendo l'aggiornamento periodico dell'analisi del potenziale di sviluppo della cogenerazione ad alto rendimento e del teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti.

**L'articolo 10** introduce modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo in materia di disponibilità di regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione, chiarendo gli ambiti di intervento degli esperti in gestione dell'energia, e includendo in tale profilo anche quello dell'auditor energetico.

**L'articolo 11** introduce modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo al fine di aggiornare le attività di formazione e informazione in materia di efficienza energetica. A tale scopo è istituito il Programma nazionale di informazione e formazione sull'efficienza energetica, la cui realizzazione è attribuita all'ENEA previa approvazione del Ministero dello sviluppo economico. Tale misura è finanziata tramite i proventi delle aste per la vendita delle quote di CO2 nel settore ETS, destinate al Ministero dello sviluppo economico.

**L'articolo 12** introduce modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo concernente il Fondo nazionale per l'efficienza energetica, al fine di potenziarlo tramite la possibilità di estendere le iniziative agevolabili al settore dei trasporti e prevedendo la possibilità di erogare finanziamenti a fondo perduto. **A tal fine, tra l'altro, è previsto il concerto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla disciplina attuativa del Fondo.** Inoltre è prevista la valorizzazione dei dati raccolti dalle diagnosi energetiche di cui all'articolo 8 del decreto legislativo stesso.

**L'articolo 13** introduce modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo per aggiornare la materia delle sanzioni con riferimento alla disciplina delle diagnosi energetiche di cui all'articolo 8 del decreto legislativo stesso.

**L'articolo 14** introduce modifiche all'Allegato 3 del decreto legislativo al fine di aggiornare le modalità di stima del Potenziale dell'efficienza per il calore e il raffreddamento.

**L'articolo 15** modifica l'Allegato 4 in materia di Analisi costi-benefici, adeguandolo al medesimo allegato della direttiva.

**L'articolo 16** modifica l'Allegato 7 in materia di Requisiti di efficienza energetica per i gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione per apportare le modifiche introdotte dalla direttiva.

**L'articolo 17** introduce l'allegato 9, come previsto dalla direttiva e concernente requisiti minimi in materia di informazioni di fatturazione e consumo per riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per uso domestico

**L'articolo 18** introduce modifiche all'allegato 1 del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115, in materia di coefficienti di conversione, per adeguarlo alle disposizioni della direttiva.

**L'articolo 19** riporta la clausola di invarianza finanziaria e la decorrenza dell'entrata in vigore.

**Tabella di concordanza per il recepimento della direttiva 2012/27/UE come modificata dalla direttiva 2018/2002/UE**

Riferimento della Direttiva 2018/2002	Impatti sulla Direttiva 2012/27/UE	Impatti sulla normativa nazionale già in vigore	Modifica sul TESTO COORDINATO del d.lgs. 102/2014	Bozza di DLGS di modifica il d.lgs. 102/2014	Commenti
Art. 1, comma 1	Art. 1 Ambito di applicazione	d.lgs. 102/2014, articolo 1, comma 1	articolo 1, comma 1	articolo 1, comma 1	
Art. 1, comma 2	Art. 3 Obiettivi di efficienza	Commi 4 Commi 5 Commi 6	articolo 3, comma 1	articolo 3, comma 1	non prevede disposizioni da recepire a livello nazionale  non prevede disposizioni da recepire a livello nazionale
Art. 1, comma 3	Art. 7 Metodologie di calcolo dei risparmi	Articolo sostituito Comma 1 Comma 2 Comma 3 Comma 4 Comma 5 Comma 6 Comma 7 Comma 8 Comma 9 Comma 10	d.lgs. 102/2014, articolo 7, commi da 1 a 8	articolo 6, comma 1, lettera b) articolo 6, comma 1, lettera b) articolo 6, comma 1, lettera b) articolo 6, comma 1, lettera b) e c) articolo 6, comma 1, lettera b) e c) articolo 6, comma 1, lettera d) articolo 6, comma 1, lettera d) e h) articolo 6, comma 1, lettera b) articolo 6, comma 1, lettera e) articolo 6, comma 1,	Per il periodo 2021-2030 l'Italia ha scelto di non avvalersi delle possibilità identificate dalla direttiva Per il periodo 2021-2030 l'Italia ha scelto di non avvalersi delle possibilità identificate dalla direttiva Per il periodo 2021-2030 l'Italia ha scelto di non avvalersi delle possibilità identificate dalla direttiva Per il periodo 2021-2030 l'Italia ha scelto di non avvalersi delle possibilità identificate dalla direttiva Per il periodo 2021-2030 l'Italia ha scelto di non avvalersi delle possibilità identificate dalla direttiva

Art. 1, comma 4	Art. 7-bis (aggiunto)	Regimi obbligatori	Comma 11			articolo 7, comma 1-ter	lettera d)	articolo 6, comma 1, lettera d)		
			Comma 12			articolo 7, comma 1-ter	articolo 6, comma 1, lettera d)			
			Articolo aggiunto	d.lgs. 102/2014, articolo 7, commi 2, 3, 4bis, 4 ter, 5						
			Comma 1	d.lgs. 99/1999, comma 1, dell'art. 9	articolo 7, comma 1-ter, 2, 4, 4-bis, 4-ter	articolo 6, comma 1, lettera d), e), g), h), i)	Inoltre già previsto nella normativa sui certificati bianchi			
			Comma 2				Già previsto nella normativa sui certificati bianchi			
			Comma 3				Non applicabile nel caso italiano			
			Comma 4				Già previsto nella normativa sui certificati bianchi			
			Comma 5				Già previsto nella normativa sui certificati bianchi			
			Comma 6			articolo 7, comma 4- quater	articolo 6, comma 1, lettera j)			
			Comma 7			articolo 7, comma 4-bis	articolo 6, comma 1, lettera h)			
Art. 7-ter (aggiunto)	Misure politiche alternative	Articolo aggiunto	Commi da 6 a 8 dell'art. 7 del d.lgs. 102/2014							
		Comma 1		articolo 7, comma 1-ter e 2	articolo 6, comma 1, lettera d) e e)	Inoltre già previsto nella normativa delle singole misure attuative				
		Comma 2		articolo 7, comma 1-ter e 2	articolo 6, comma 1, lettera d) e e)	Inoltre già previsto nella normativa delle singole misure attuative				
Art. 1, comma 5	Art. 9	Misurazione del gas e dell'energia elettrica	Comma 1	d.lgs. 102/2014, articoli 7 e 9, commi 1 e 2				Già recepito da articolo 9, comma 1 del dlgs 102/2014		
			Comma 3 - eliminato					non prevede normativa da recepire		

Art. 1, comma 6	Art. 9- bis (aggiu nto)	Contabilizzazione per il riscaldamento, il raffreddamento e ACS	Articolo aggiunto	d.lgs. 102/2014, articolo 9, commi 1, 2, 3			Già recepito da articolo 9, comma 1 del dlgs 102/2014
			Comma 1				
			Comma 2				Già recepito da articolo 9, comma 5, lettera a) del dlgs 102/2014
	Art. 9- ter (aggiu nto)	Ripartizione delle spese	Articolo aggiunto	d.lgs. 102/2014, articolo 9, comma 5			
			Comma 1				Già recepito da articolo 9, comma 5, lettera b) e c) del dlgs 102/2014
			Comma 2		articolo 9, comma 5-ter	articolo 8, comma 1, lettera b)	
			Comma 3		articolo 9, comma 5, lettera d)	articolo 8, comma 1, lettera a)	Già recepito da articolo 9, comma 5, lettera d) del dlgs 102/2014
	Art. 9- quater (aggiu nto)	Obbligo di lettura da remoto	Articolo aggiunto	non presente			
			Comma 1		articolo 9, comma 5-bis	articolo 8, comma 1, lettera b)	
			Comma 2		articolo 9, comma 5-bis	articolo 8, comma 1, lettera b)	
Art. 1, comma 7	Art. 10	Informazioni di fatturazione per gas, elettricità	Comma 1	d.lgs. 102/2014, articolo 9, commi 4, 6, 7	articolo 9, comma 6, lettera a)	articolo 8, comma 1, lettera d)	
Art. 1, comma 8	Art. 10-bis (aggiu nto)	Informazioni di fatturazione per riscaldamento, raffreddamento e ACS	Articolo aggiunto	d.lgs. 102/2014, articolo 9, commi 4, 6, 7			
			Comma 1		articolo 9, comma 8-bis, 8-ter e allegato 9	articolo 8, comma 1, lettera f) e g) e articolo 17	
			Comma 2		articolo 9, comma 8-ter e allegato 9	articolo 8, comma 1, lettera g) e articolo 17	
			Comma 3		articolo 9, comma 8-ter e allegato 9	articolo 8, comma 1, lettera g) e articolo 17	



Art. 1, comma 9	Art. 11	Costi per le informazioni di fatturazione per gas, elenergia elettrica	Comma 1	d.lgs. 102/2014, articolo 9, comma 8	articolo 9, comma 6, lettera a) punti 2) e 2-bis)	articolo 8, comma 1, lettera c) e d)
Art. 1, comma 10	Art. 11-bis (aggiunto)	Costi per le informazioni di fatturazione per riscaldamento, raffreddamento e ACS	Articolo aggiunto	d.lgs. 102/2014, articolo 9, comma 8		
			Comma 1		articolo 9, comma 8-ter	articolo 8, comma 1, lettera g)
			Comma 2		articolo 9, comma 8-ter	articolo 8, comma 1, lettera g)
			Comma 3		articolo 9, comma 8-quaater	articolo 8, comma 1, lettera g)
Art. 1, comma 11	Art. 15	Trasformazione, trasmissione e distribuzione dell'energia	comma 2-bis			non prevede normativa da recepire
Art. 1, comma 12	Art. 20	Fondo nazionale per l'efficienza energetica				
			Comma3-bis			non prevede normativa da recepire
			Comma3-ter			non prevede normativa da recepire
			Comma3-quaater	d.lgs. 102/2014, articoli 8 e 15	articolo 15, comma 4-bis	articolo 12, comma 1, lettera d)
			Comma3-quinquies			non prevede normativa da recepire
Art. 1, comma 13	Art. 22	Atti delegati	Comma 2			non prevede normativa da recepire
Art. 1, comma 14	Art. 23	Esercizio della delega	Comma 2			non prevede normativa da recepire
			Comma 3-bis			non prevede normativa da recepire
Art. 1, comma 15	Art. 24	Riesame e monitoraggio dell'attuazione	Comma 4-bis			non prevede normativa da recepire
			Comma 12			non prevede normativa da recepire

			Comma 13				non prevede normativa da recepire
			Comma 14				non prevede normativa da recepire
			Comma 15				non prevede normativa da recepire
Allegato, paragrafo 1	Allegato IV	tabella PCI-PCS	nota 3	Allegato 1, d.lgs. 115/2008		articolo 18	
Allegato, paragrafo 2	Allegato V	Metodi e principi di calcolo dei risparmi	--	d.lgs. 102/2014, articolo 7	articolo 7, comma 2, lettera b)	articolo 6, comma 1, lettera e)	
Allegato, paragrafo 3	Allegato VII	Requisiti minimi in materia di fatturazione	Titolo	d.lgs. 102/2014, articolo 9, comma 7			non prevede normativa da recepire
Allegato, paragrafo 4	Allegato VII bis	Requisiti minimi in materia di informazione e consumo per riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per uso domestico	Allegato nuovo	non presente	Allegato 9	articolo 17	
Allegato, paragrafo 5	Allegato IX	Analisi costi benefici	parte 1, lettera g)	Allegato 4, parte a), lettera g)			non prevede normativa da recepire. Seppur inserita nella Direttiva(EU)2018/2002 è stata soppressa dal Reg. Delegato (UE) 2019/826
Allegato, paragrafo 6	Allegato XII	Requisiti di efficienza nella trasmissione-distribuzione	lettera a)	Allegato 7, lettera a)	Allegato 7, lettera a)	articolo 16, comma 1	